

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

- che con deliberazione della G.R. Emilia Romagna n. 750 dell'11.04.2000 è stato approvato il programma degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;

-che con successiva deliberazione del predetto organo regionale n. 1735 del 31.07.2001 è stato recepito il decreto n. 10288 del 23.10.2000, del Direttore Generale alla Difesa del Suolo del Ministero LL.PP., di approvazione del programma degli interventi rivolti alla riduzione del rischio di dissesto della rete idrografica superficiale di cui alla Legge n. 183/89 ricadenti nei bacini dei fiumi Conca e Marecchia, anno 2000;

-che, nel programma anzidetto, è ricompreso l'intervento a codice 2E7G005 riguardante il torrente Ventena nei Comuni di Cattolica e San Giovanni Marignano, consistente nell'adeguamento delle arginature esistenti dal ponte sulla SS.16 all'inizio della canalizzazione, per un importo progettuale complessivo di Euro 464.811,20 debitamente finanziato ai sensi della Legge n. 183/89;

Considerato:

-che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, è il soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi e che, in tale veste, ha predisposto il correlativo progetto preliminare approvato con Determinazione n. 9944 del 12.07.2005 e successiva Determina di rettifica n. 13289 del 26.09.2006 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

-che i lavori in questione ricadono nella fattispecie ex art. 16 bis, I comma, L.R. n. 37/2002, come modificata dalla L.R. n. 10/2003, e precisamente riguardano interventi di manutenzione straordinaria alle arginature esistenti, da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto previsto dall'art. 96, I comma, lett.f), del R.D. n. 523/1904;

-che, nello specifico, dette manutenzioni consistono nell'adeguamento tecnico-funzionale delle arginature del torrente Ventena nel tratto compreso tra la SS.16 e l'inizio della canalizzazione, al fine di consentire un più efficace contenimento in alveo delle portate di piena di progetto;

Considerato altresì che l'anzidetto "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini" andava a predisporre il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, analogo al progetto preliminare, da approvarsi con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica della Regione;

- che tale progetto definitivo veniva trasmesso al Comune di Cattolica, giusta nota Prot. n. 78483 del 23.09.2005, in atti, al fine di acquisire la necessaria "intesa" prevista dall'art. 16bis - L.R. n. 37/2002, previo esperimento delle procedure ex art. 16 della citata L.R. 37 relative al deposito del progetto, avvio del procedimento, pubblicazioni su BUR e stampa locale, notifica alle ditte interessate e ricevimento delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dei commi IV e V del citato art. 16, il tutto di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, come da Determinazione del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa n. 16496 del 3.12.2003;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, con nota Prot. n. 92459/21 del 4.11.2005, in atti, comunicava di aver eseguito le anzidette formalità di deposito, pubblicazioni e comunicazioni, così come segue:

- comunicazione di avvio del procedimento e del deposito atti di progetto ai proprietari catastali delle aree oggetto di esproprio;
- pubblicazione su "Corriere di Rimini" del 12.10.2005;
- pubblicazione sul B.U.R. (Regione E.R.) n. 139 del 12.10.2005;
- individuazione del responsabile del procedimento;

- che con successiva nota Prot. n. 5854 del 18.01.2006, pure in atti, il suddetto Responsabile del Servizio comunicava che alla scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 16 - L.R. n.37/2002, era pervenuta una sola osservazione da parte di una ditta ricadente nel territorio comunale di San Giovanni in Marignano, mentre non sono state presentate osservazioni, né dalle ditte espropriande, né da terzi interessati per le aree di pertinenza del Comune di Cattolica;

Constatato:

- che a seguito di detta osservazione l'anzidetto Servizio Tecnico Regionale sede di Rimini, ha concordato con la ditta esproprianda le necessarie modifiche all'iniziale progetto definitivo che, peraltro, come esposto nella Relazione Tecnica, in atti depositata, non hanno comportato maggiori e/o diverse occupazioni di terreni, mantenendo l'obiettivo prioritario di garantire l'abbattimento del rischio idraulico;
- che anche il suindicato nuovo progetto non coinvolge aree di proprietà del Comune di Cattolica;
- che, come emerge dalla suddetta Relazione Tecnica, le opere di cui trattasi sono interventi di manutenzione idraulica straordinaria con risonamento dell'alveo e potenziamento delle arginature esistenti che non comportano sostanziali modifiche geomorfologiche allo stato dei luoghi e quindi, senza necessità di specifiche misure per l'inserimento delle arginature di progetto nel territorio interessato (art. 12, comma 3, L.R. n. 37/2002);

Visto che tale nuovo progetto definitivo, completo dei relativi elaborati, è stato trasmesso al Comune di Cattolica dal Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, giusta nota Prot. n. 2007/0161351 del 18.06.2007, in atti, al fine di acquisire la necessaria "intesa" prevista dall'art. 16bis - L.R. n. 37/2002, dando atto che l'autorizzazione ai fini paesistici-ambientali ai sensi dell'art. 146 del D.Legs. n. 42/2004, è già stata rilasciata dall'Ufficio Urbanistica del Comune con nota Prot. n. 6 del 9.08.2005;

Considerato che per interpretazione autentica del Responsabile del Servizio Affari Giuridici del Territorio della Regione Emilia-Romagna - Prot. n. AMP/TUG/04/2508, per "intesa" deve intendersi un atto del Comune con cui si manifestano le proprie favorevoli valutazioni alla localizzazione dell'opera pubblica da realizzarsi;

Ritenuto, a tal proposito, che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, ha correttamente localizzato le opere dell'intervento in questione all'interno della fascia di rispetto prevista dall'art. 96, I comma, lett.f), del R.D. n. 523/1904;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto e dopo aver esaminato il progetto definitivo in questione, di esprimere parere favorevole alla localizzazione delle opere da realizzarsi a codice 2E7G005 Comuni di Cattolica e San Giovanni Marignano - torrente Ventena ecc., concretizzando l'intesa richiesta dalla Regione E.R. ai sensi ed effetti dell'art. 16bis, I comma - L.R. n. 37/2000;

Visto:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";
- la L.R. 19.12.2002 n. 37 e s.m. in particolare gli artt. 16 e 16-bis;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. "Testo Unico dell'Espropriazione";
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Dato atto che trattandosi di provvedimento che non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile ex art.49, I comma, Dec. Legs. 267/2000;

Preso atto della relazione dell'Assessore Ruggeri Antonio, come è integralmente riportato nel verbale della seduta;

Si procede alla votazione come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 11,
- c) voti favorevoli n. 11 (Maggioranza),
- d) voti contrari n. 0,
- e) astenuti n. 0;

**D E L I B E R A**

1)- di prendere atto e di esprimere parere favorevole in merito alla localizzazione delle opere a codice 2E7G005, ricadenti nel territorio del Comune di Cattolica, così come risulta dal progetto definitivo predisposto dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini", riguardanti l'adeguamento delle arginature esistenti del torrente Ventena nei Comuni di Cattolica e San Giovanni Marignano, dalla SS.16 all'inizio della canalizzazione per un importo progettuale complessivo di Euro 464.811,20 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 22 giugno 2007 al n. 9941;

2)- di dare atto che l'esecuzione delle opere in questione avverrà a cura e spese della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini che, ai sensi ed effetti di quanto disposto dall'art. 6-bis, I comma, L.R. 37/2002, è il soggetto competente alla gestione delle procedure espropriative come da determinazione del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa n. 16496 del 3.12.2003;

3)- di dare altresì atto che, come esposto in narrativa, si trovano depositati agli atti comunali le comunicazioni trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, a comprova della regolarità delle procedure sinora effettuate, nonchè il progetto definitivo di cui al precedente punto 1), con i relativi elaborati, tra cui la Tavola 6 (Piano di Esproprio - Planimetria catastale) e la Tavola 7 (Elenco ditte);

4)- di prendere atto inoltre che per le aree che andranno ad essere soggette ad esproprio, ricadenti nel territorio comunale di Cattolica, alla scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 - L.R. n.37/2002, non sono pervenute osservazioni all'autorità competente (Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini), né da parte dei proprietari, né da terzi interessati;

5)- di esprimere, pertanto, l'intesa ai sensi dell'art. 16-bis, I comma, L.R. 37/2002, in merito al progetto definitivo di cui trattasi, che sarà approvato dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Difesa del Suolo e Bonifica, da cui deriveranno gli effetti di variante urbanistica, se necessario, nonchè apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi ed effetti del suddetto articolo di legge;

6)- di dare atto che in relazione a detto Progetto, come esposto in premessa, l'autorizzazione ai fini paesistici-ambientali ex art. 146 del D.Legs. n. 42/2004, è già stata rilasciata dall'Ufficio Urbanistica del Comune con nota Prot. n. 6 del 9.08.2005;

7)- di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini, per quanto di competenza;

8)- di individuare quale responsabile del procedimento il dirigente del settore 2, dr. Mario Sala.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.E.II. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza), voti contrari n. 0,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

=====

DEL31284/ASD-DEL Deliberazione CC. n. 63 del 26/07/2007 - pag. n.

=====